

Introduzione di un nuovo scambio informativo sulle criptovalute: impatti per gli intermediari

Walter Vigo


*Head of Global Tax Strategy, Advisory and
Monitoring - Unicredit*

Agenda

1. Il percorso della trasparenza fiscale
2. I lavori a livello OCSE
3. Prime considerazioni

Il percorso della trasparenza fiscale: l'evoluzione della *Directive on Administrative Cooperation in the field of taxation*

Directive on Administrative Cooperation (DAC) in the field of taxation



Il percorso della trasparenza fiscale: l'evoluzione della *Directive on Administrative Cooperation in the field of taxation*

La **direttiva n. 2011/16/UE (DAC 1)** del 15 febbraio 2011 ha stabilito le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano tra loro ai fini dello scambio di informazioni fiscali per le Amministrazioni finanziarie, introducendo un primo scambio informativo automatico tra Autorità Fiscali.

Negli anni è stata successivamente rivista per **ampliare il perimetro di questo scambio**:

- Nel 2014 è stata approvata la Direttiva 2014/107/UE (**DAC2**) che impegna gli Stati membri ad adottare lo standard di comunicazione dei conti finanziari sviluppato in sede OCSE, il *Common Reporting Standard*
- Nel 2015 lo scambio si è esteso ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (**DAC3**)
- Nel 2016, la **DAC4** ha introdotto uno scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese: le multinazionali europee (tra cui anche UniCredit S.p.A.) sono obbligate a comunicare all'Autorità Fiscale un serie di informazioni di rilevanza fiscale nello Stato membro in cui la capogruppo è residente a fini fiscali, relative a tutte le società facenti parte del Gruppo
- La direttiva UE 2016/2258 (**DAC5**) ha disposto l'obbligo per gli Stati membri di fornire alle autorità fiscali l'accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie
- Il 25 giugno 2018, è stata approvata la Direttiva 2018/822 (**DAC6**) sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente elusivi
- La Direttiva DAC 7 (direttiva n. 2021/514) estende le regole alle piattaforme digitali ed obbliga i loro gestori a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle piattaforme.

Il percorso della trasparenza fiscale: DAC8

“The emergence of alternative means of payment and investment – such as crypto-assets and e-money – threaten to undermine the progress made on tax transparency in recent years and pose substantial risks for tax evasion. In 2021, the Commission will update the directive on administrative cooperation to expand its scope to an evolving economy and strengthen the administrative cooperation framework.”

*(Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
- An action plan for fair and simple taxation supporting the recovery strategy – 15
luglio 2020)*

Il percorso della trasparenza fiscale: DAC8

- Piano d'azione della Commissione UE destinato ad aggiornare la direttiva in materia di cooperazione amministrativa (DAC) con l'obiettivo di ampliarne il campo di applicazione e rafforzare il quadro della cooperazione amministrativa.
- Nuova iniziativa finalizzata a garantire un'adeguata tassazione dei redditi e dei ricavi relativi ai nuovi mezzi di pagamento e di investimento ed in particolare le crypto-attività e la moneta elettronica, fornendo informazioni per identificare i **contribuenti che stanno attivamente utilizzando nuovi mezzi di pagamento e investimento.**
- **10 marzo 2021** - avviata consultazione pubblica (conclusa il 2 giugno 2021) con l'obiettivo di raccogliere i pareri dei principali *stakeholders*
- **Proposta di direttiva prevista per terzo trimestre 2022**

I lavori a livello OCSE

Report sulla tassazione delle criptovalute

- Necessità emersa non solo a livello EU ma anche a livello OCSE
- Stante il quadro ancora in evoluzione, le implicazioni in materia di politica fiscale e di evasione sono in gran parte ancora in fase di valutazione da parte delle amministrazioni finanziarie.
- L'OCSE ha prodotto un report¹ *Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*, presentato alla riunione dei Ministri delle Finanze del G20 del 14 ottobre 2020
- Elaborato con il contributo di oltre 50 giurisdizioni, rappresenta una prima analisi degli approcci tra giurisdizioni diverse riferiti ai principali tipi di imposte (imposte sul reddito, sui consumi e sulla proprietà)

¹ <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/taxing-virtual-currencies-an-overview-of-tax-treatments-and-emerging-tax-policy-issues.htm>

I lavori a livello OCSE

Report sulla tassazione delle criptovalute

Imposte sul reddito

La maggior parte dei Paesi considera le valute virtuali come beni, e le tassa in modo analogo ad altre forme di beni immateriali

- ✓ I redditi derivanti dall'attività di *'mining'* o di scambio (e.g. in cambio di monete a corso legale o di altre valute virtuali, o contro beni e servizi) sono tassati come capital gains, o meno comunemente, come una forma di reddito da capitale o redditi diversi
- ✓ Pochi Paesi fanno distinzione tra attività commerciale (generalmente tassata come reddito) e attività personale o occasionale (come capital gains).
- ✓ La maggior parte dei Paesi prende in considerazione tutte le forme di scambio di valuta virtuale come fatto impositivo, alcuni Paesi prevedono l'esenzione per gli scambi tra diversi tipi di valuta virtuale e altri non applicano tasse per scambi di qualsiasi tipo (**e.g. in Italia solo se speculativi**).

Imposte sui consumi

Maggiore coerenza nel trattamento fiscale

- ✓ Generalmente esenti o fuori dal campo di applicazione IVA
- ✓ **Nei Paesi UE**, il trattamento dell'IVA è stato determinato dalla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2015 (sentenza Hedqvist, Causa C-264/14) secondo cui **gli scambi di Bitcoin sono esenti ai sensi della direttiva UE sull'IVA**.

Imposte sul patrimonio

- Fanno **parte del patrimonio del contribuente e sono tassabili ai sensi delle imposte sul patrimonio e sulle successioni, ove esistenti**.
- Le imposte sulle successioni possono comportare difficoltà pratiche, in quanto il bene può non essere accessibile all'erede, ma l'imposta è in genere comunque esigibile.

I lavori a livello OCSE

La revisione del *Common Reporting Standard*

- Nel 2020, il *Committee on Fiscal Affairs* (CFA) ha approvato un piano di lavoro che prevede una revisione del *Common Reporting Standard* **entro la fine del 2021**
- Nell'ambito di questa revisione, più ampia, la volontà è indirizzare anche il tema della moneta elettronica e delle criptovalute **al fine di introdurle nello scambio automatico di informazioni ed estendere gli obblighi di reporting ai soggetti che intervengono nel loro scambio/deposito**
- Le criptovalute si qualificano come potenziale alternativa al conto finanziario tradizionale, soprattutto per chi cerca di eludere lo scambio ai fini CRS

Prime considerazioni

- Allo stadio attuale, gli aggiornamenti sembrano essere rivolti ai soggetti che intervengono nel deposito o nello scambio di moneta elettronica o scambio di moneta elettronica con moneta avente corso legale
- Sarà da capire una **eventuale estensione alla custodia delle criptovalute/criptoattività** (se simile a quella di custodia di strumenti finanziari per conto terzi) → in tal caso, andrebbero inclusi nella categoria delle *Custodial Institution*
- Ruolo degli intermediari «classici» **ancora da definire** (e.g. qualora il cliente disponga operazioni di compravendita di valute virtuali)
- Auspicabile un **coordinamento tra i diversi tavoli di lavoro**:
 - ✓ DAC8 (che dovrebbe essere allineata con la revisione dello standard OCSE)
 - ✓ Nuove linee guida in materia antiriciclaggio (e.g. revisione della Quinta Direttiva AML in corso nel 2021)
- Già nella Direttiva 822/2018 (DAC6), gli intermediari che intervengono nel trasferimento fondi verso conti che hanno le stesse funzionalità di quelli finanziari ma non sono inclusi come tali dalla normativa CRS sono tenuti alla segnalazione, ma **subordinatamente alla verifica dello standard di conoscenza (i.e. conoscenza intento del contribuente di sfuggire alla segnalazione CRS)** – e.g. utilizzo e-money o trasferimento verso conti di moneta elettronica¹

¹ Model Mandatory Disclosure Rules for CRS Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures